

LA NORMATIVA EMERGENZIALE APPLICABILE AGLI ENTI DEL TERZO SETTORE TRA SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' E RISPETTO DEL PRINCIPIO DI CONTINUITA'. PROFILI OPERATIVI E GESTIONALI

avv. GERMANO DE PACE

Foro di Rimini

Vice Presidente NOI LIBERA-MENTE INSIEME – PROGETTO ITACA RIMINI ODV

Con il decreto legge 17 marzo 2020, n.18 (cosiddetto “Cura Italia”) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.70 del 17 marzo 2020, recentemente convertito con la Legge n. 27 del 24.04.2020 sono state introdotte specifiche disposizioni per il mondo del *non profit*, in cui molti enti si trovano ad affrontare in prima linea l'emergenza, spesso con una riduzione dei volontari e delle risorse a disposizione.

Il primo aspetto, segnalato sin dalla prime settimane della crisi è che la chiusura generalizzata delle varie attività – dai servizi diurni per minori, persone con disabilità, anziani, alle attività aggregative per fare solo alcuni esempi – ai fine di prevenire la diffusione del contagio ha determinato conseguenze economiche distruttive per il terzo settore e l'individuazione della platea dei soggetti no-profit destinatari della normativa emergenziale. Questa crisi, incidendo specificamente sulla possibilità di instaurare relazioni, va a colpire direttamente, oggi e per lungo tempo, l'aspetto centrale e qualificato dell'azione del Terzo settore e rende quanto mai necessario un intervento specifico per evitare l'estinzione di tanti soggetti preziosi per il nostro Paese.

Il secondo aspetto, emerso nel corso della gestione dell'emergenza, è costituito dall'insieme delle misure di natura fiscale-tributaria e strettamente organizzativa/gestionale a favore del mondo no-profit.

In generale, sebbene al Governo vada riconosciuto la volontà di intervenire su tali fronti, non può comunque nascondersi una certa trascuratezza istituzionale nei confronti del terzo Settore riguardo al quale le norme emergenziali risultano applicabili unicamente “per analogia” in mancanza di un adeguato approccio sistematico. Basta guardare l'art. 48 del Decreto il quale, pur riferendosi a servizi a carattere latamente socio assistenziale (spesso gestiti da OdV in assenza della finalità di lucro) manca di specifici riferimenti agli ETS, limitandosi più che altro agli effetti dell'emergenza nella gestione contrattuale degli appalti pubblici e delle convenzioni esistenti.

Tale disposizione¹, pur non brillando per chiarezza espositiva, merita comunque particolare attenzione perché ribadisce il principio cardine della cd. **“continuità dei servizi”** che, a parere di chi scrive, deve ritenersi

¹ Art. 48 (Prestazioni individuali domiciliari): 1. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici, di cui all'art 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, disposta con i provvedimenti adottati ai sensi dell'art.3 c. 1 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, e durante la sospensione delle attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità, laddove disposta con ordinanze regionali o altri provvedimenti, considerata l'emergenza di protezione civile e il conseguente stato di necessità, le pubbliche amministrazioni forniscono, avvalendosi del personale disponibile, già impiegato in tali servizi, dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, concessione o appalto, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente, tramite co-progettazioni con gli enti gestori, impiegando i medesimi operatori ed i fondi ordinari destinati a tale finalità, alle stesse condizioni assicurative sinora previsti, anche in deroga a eventuali clausole contrattuali, convenzionali, concessorie, adottando specifici protocolli che definiscano tutte le misure necessarie per assicurare la massima tutela della salute di operatori ed utenti. 2. Durante la sospensione dei servizi educativi e scolastici e dei servizi socio sanitarie e socio assistenziali di cui al comma 1 del presente articolo, le pubbliche amministrazioni sono autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo. Le prestazioni convertite in altra forma, previo accordo tra le parti secondo le modalità indicate al comma 1 del presente articolo, saranno retribuite ai gestori con quota parte dell'importo dovuto per l'erogazione del servizio secondo le modalità attuate precedentemente alla sospensione e subordinatamente alla verifica dell'effettivo svolgimento dei servizi. Sarà inoltre corrisposta un'ulteriore quota che, sommata alla precedente, darà luogo, in favore dei soggetti cui è affidato il servizio, ad una corresponsione complessiva di entità pari all'importo già previsto, al netto delle eventuali minori entrate connesse alla diversa modalità di effettuazione del servizio stesso. La corresponsione della seconda quota, sarà corrisposta previa verifica dell'effettivo mantenimento, ad esclusiva cura degli affidatari di tali attività, delle strutture attualmente interdette, tramite il

applicabile alle attività socio assistenziali gestite dagli ETS ed esteso infine a tutte le attività di carattere sociale, seppur con le dovute misure.

Il comma 1, in primo luogo, stabilisce che i servizi educativi e scolastici e le attività socio sanitarie e socio assistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità sono sospese in virtù dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo, ma la sospensione non si esaurisce nel semplice blocco dei servizi in questione, bensì quella di "preservare l'infrastruttura sociale del Paese", quello cioè di non smobilizzare gli Enti di Terzo settore i cui servizi sono stati chiusi, permettendo a questi ultimi di riorganizzare il proprio servizio così da renderlo compatibile con le misure di prevenzione del contagio².

Si pensi agli strumenti di supporto economico (i cd. "fondi" previsti nel richiamato primo comma), per i quali la norma richiama "le micro, piccole e medie imprese secondo l'accezione utilizzata dalla Raccomandazione della Commissione Europea n.2003/361/CE del 6 maggio 2003", (comma 5 dell'art. 56), ovvero "ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica, anche in forma associativa.

Tale accezione, pur corretta su un piano strettamente letterale della norma, appare peraltro solo apparentemente in distonia con il paventato principio di continuità dei soggetti non lucrativi, dovendo invero non ritenersi limitato alle solo PMI

La mancanza della finalità di lucro non pare sia di ostacolo alla possibilità di accesso a tali misure da parte del mondo del Non Profit, anche se probabilmente limitato a quelle associazioni in possesso di partita iva ed, in quanto tali, esercenti attività "imprenditoriali" come delineato dalla Commissione europea e certamente a tutte quelle attività indicate nella riforma del Terzo Settore, quali le "attività diverse da quelle di interesse generale" purché economicamente rilevanti.

A supporto di questa tesi potremmo portare il chiarimento del Ministero dell'Economia e Finanze del 17 Marzo 2020, in merito all'applicabilità dei benefici di cui all'art. 56 del decreto Cura Italia, anche ai professionisti; gli stessi, pur non essendo "imprenditori" nel senso comunemente inteso, per il Ministero rientrano fra i soggetti beneficiari delle agevolazioni (sospensione mutui, leasing, etc) confermando una interpretazione estensiva della norma a fattispecie estranee alla realtà imprenditoriale.

Ad alimentare tale plausibile dubbio interpretativo, purtroppo, concorrono sia il carattere transitorio delle norme relative alla Riforma del Terzo Settore che l'eccezionalità della norme emergenziali e la Legge di conversione che non pare abbiano definitivamente risolto le incertezze evidenziate.

In tale contesto, pur a fronte di timide aperture, il complesso delle norme richiamate ben riconosce le criticità di chi opera nel Terzo settore ma si dimostra recalcitrante nel determinare idonee misure (anche) economiche organiche di sostegno verso quelle realtà prive di carattere imprenditoriale ma egualmente importanti, cosicché l'unico dato certo appare l'estensione *tout court* agli ETS degli ammortizzatori sociali per i lavoratori (idonea astrattamente ma probabilmente non sufficiente a garantire il principio di continuità delle organizzazioni) a cui si somma la possibilità di ricevere erogazioni liberali per finanziarie iniziative legate al contenimento e alla gestione dell'emergenza epidemiologica e previsioni di carattere finanziario e amministrativo per i settori di interesse generale (principalmente nell'ambito socio assistenziale e disabilità) dove si riscontrano le maggiori difficoltà di gestione.

Circa invece il secondo aspetto, la nuova fase che va ad aprirsi oggi impone nuove misure di contenimento delle esigenze di sanità pubblica con le necessità di garantire/riprendere i servizi; fase certamente resa ancor più complessa della convivenza con il virus e destinata a procrastinarsi nei prossimi mesi ed è in questa direzione che si muove principalmente la normativa emergenziale, con strumenti ad hoc finalizzati a definire nuove modalità operative per gli ETS.

personale a ciò preposto, fermo restando che le stesse dovranno risultare immediatamente disponibili e in regola con tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento a quelle emanate ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, all'atto della ripresa della normale attività'. 3. I pagamenti di cui al comma 2 comportano la cessazione dei trattamenti del fondo di integrazione salariale e di cassa integrazione in deroga laddove riconosciuti per la sospensione dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dei servizi degli educatori nella scuola primaria, o di servizi socio sanitari e socio assistenziali resi in convenzione, nell'ambito dei provvedimenti assunti in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e con ordinanze regionali o altri provvedimenti che dispongano la sospensione dei centri diurni per anziani e persone con disabilità.

² Principio peraltro poi confermato a livello regionale (cfr. ad esempio LINEE GUIDA PER LE ATTIVITA' DEL VOLONTARIATO NELL' AMBITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19, Regione Emilia Romagna, del 25.03.2020)

Nell'ottica del contemperamento tra esigenze di sanità pubblica e principio di continuità, si evidenziano nella normativa emergenziale le seguenti misure, oggi pacificamente estese a tutti i soggetti no-profit:

a) Differimento dei termini per l'adeguamento statutario alla Riforma del Terzo Settore.

In base all'art. 35 co. 1 e 2 del DL sono stati prorogati al 31.10.2020 i termini originariamente previsti dall'art. 101 del D.Lgs. 117/2017 per l'adeguamento degli statuti alla Riforma del Terzo Settore e per convocare le assemblee per l'approvazione dei bilanci di Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali.

Era originariamente fissato, infatti, al prossimo 30 giugno il termine entro il quale Onlus, organizzazioni di volontariato (ODV), associazioni di promozione sociale (APS) e imprese sociali avrebbero potuto adeguare gli statuti alle disposizioni introdotte dalla riforma del Terzo settore, con la possibilità di approvare le modifiche statutarie "inderogabili" con le semplici maggioranze dell'assemblea ordinaria.

Attenzione però. Il termine al 31 ottobre vale solo per ONLUS, ODV e APS che vogliono modificare i propri statuti con l'assemblea ordinaria.

Per il resto è utile ricordare che non ci sono termini di scadenza per l'adeguamento al codice del terzo settore se non quelli che verranno indicati con il decreto sul nuovo registro che sta predisponendo il Ministero del Lavoro. Si tratta di una semplificazione importante soprattutto per le Associazioni di grandi dimensioni (ad esempio, le reti a rilevanza nazionale) per le quali può essere molto difficoltoso, dal punto di vista pratico e organizzativo, raggiungere i quorum necessari per modificare lo Statuto.

b) Approvazione dei bilanci

L'art. 35 co. 3 del decreto-legge 18/2020³ consente, per l'anno 2020, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte negli appositi registri, alle organizzazioni di volontariato (ODV) iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, alle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo 31 gennaio - 31 luglio 2020, di approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

In questo modo, sarà possibile provvedere all'approvazione del bilancio nei Consigli di Amministrazione o Assemblee convocati, ad esempio, per l'adozione delle modifiche statutarie di adeguamento alla riforma del terzo settore, ottimizzando i tempi e riducendo gli oneri a carico delle organizzazioni. Si tratta di scadenze che interessano la maggior parte degli enti non profit che fissano la data per l'approvazione del bilancio in 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio, ossia entro il 30 aprile nel caso in cui questo coincida con l'anno solare in analogia con quanto previsto per le società. Nel caso delle Onlus, poi, la proroga è particolarmente importante perché l'approvazione del bilancio entro 4 mesi è espressamente prevista dall'art. 20-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. In caso di inosservanza del termine, senza la proroga, l'effetto sarebbe stato la decadenza dei benefici fiscali. Restano tuttavia incertezze sulle possibili proroghe per associazioni e fondazioni che non rivestano la qualifica di Onlus, ODV o APS.

Tenuto conto della situazione di emergenza, anche per gli altri enti non profit dovrebbe essere concessa la possibilità di rinviare l'approvazione dei bilanci: l'art. 35 del decreto-legge, tuttavia, nulla dice sul punto. L'unica

³ Art. 35 (Disposizioni in materia di terzo settore) 1. All'articolo 101, comma 2 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole "entro ventiquattro mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

2. All'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, le parole "entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore" sono sostituite dalle seguenti "entro il 31 ottobre 2020".

3. Per l'anno 2020, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, possono approvare i propri bilanci entro la medesima data di cui ai commi 1 e 2, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

semplificazione per questi enti, quindi, sembrerebbe essere rappresentata dalla possibilità di svolgere le riunioni in video-conferenza, anche se non previste dallo Statuto (art. 73, comma 4 del decreto). Si tratta però di una strada non sempre percorribile per gli enti di minori dimensioni, che spesso si avvalgono di volontari e non sono attrezzati per organizzare assemblee da remoto. In sede di conversione in legge del decreto, sarebbe quindi auspicabile un correttivo su questo aspetto estendendo la proroga a tutti gli enti non profit a prescindere dalla qualifica giuridica e dal tipo di registro in cui sono iscritti, integrando l'art. 35 del DL oppure l'art. 106 del DL che consente la proroga generale per le assemblee delle società.

c) Differimento dei termini per gli adempimenti del 5 per mille

La legge di conversione invece stabilisce all'art. 35 co. 3 lo slittamento dei termini (31 ottobre 2020) per gli enti indicati al precedente primo comma per gli adempimenti relativi ai fondi del 5 per mille per l'anno 2017, tra cui le operazioni di rendicontazione di eventuali progetti assegnati sulla base di leggi nazionali e regionali.

Viene introdotto con il nuovo art. 3-bis la possibilità per il solo anno 2020, il termine di un anno di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111⁴, che impone ai beneficiari del riparto del contributo di redigere un apposito rendiconto dal quale risulti l'utilizzo delle somme percepite, è fissato in diciotto mesi dalla data di ricezione delle somme estendendola disciplina di cui all'art. 3 tramite l'inserimento del successivo comma 3-ter anche agli enti disciplinati dai capi II e III, del titolo II del libro primo del codice civile, nonché agli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al d.P.R. 917/1986.

d) Cooperazione dello sviluppo. Modifiche alle Legge 11 agosto 2014, n. 125

La Legge di conversione infine con l'art. 35 co. 3-quater ha previsto la proroga di un anno della cadenza originariamente biennale per la verifica e controllo della capacità e dell'efficacia acquisita dai "soggetti della cooperazione" (organizzazioni per gli aiuti umanitari) iscritti agli appositi elenchi di cui alla Legge Quadro.

e) Aspetti tributari e fiscali

Sul fronte tributario, va ricordato che a causa dell'emergenza sono sospesi tutti gli adempimenti (diversi dai versamenti) in scadenza nel periodo compreso tra l'8 marzo e il 31 maggio 2020, che potranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni (art. 62 del DL). Tuttavia, un'altra difficoltà con la quale in questi giorni si scontrano gli operatori non profit è quella di ricostruire i termini per i versamenti: anche in questo caso, le ipotesi di sospensione e di rinvio delle scadenze variano a seconda della tipologia di ente e di attività. Proviamo a fare ordine tra le varie disposizioni.

La principale norma di riferimento è l'art. 61 del decreto legge, che contiene un elenco di soggetti per i quali sono sospesi fino al 30 aprile i versamenti di ritenute, contributi previdenziali/assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatorie, con possibilità di pagare in un'unica soluzione entro il 31 maggio (o in 5 rate mensili a partire da maggio). Sospesi anche i versamenti di IVA di marzo, che potranno essere rinviati con le stesse scadenze. Scopo di questa concessione è sostenere quelle attività che risultano più drasticamente e direttamente travolte dall'emergenza: l'elenco è lungo e comprende organizzazione di eventi culturali, teatri, cinema, musei, attività sportive, ristorazione, attività di assistenza e di formazione. Sono espressamente ricomprese nel rinvio anche le Onlus, le ODV e le APS che operano nei settori di interesse generale dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Disposizione peraltro confermata in sede di conversione.

Potrebbe però sorgere il problema per quegli enti che esercitano attività di interesse generale, ma non hanno la qualifica di ONLUS, ODV o APS. Per questi soggetti, andrà verificato caso per caso se operino o meno nei settori specificati dall'art. 61 del decreto: vi rientrano, ad esempio, l'assistenza non residenziale ad anziani e disabili, la gestione di asili nido e centri di assistenza diurna per minori disabili, la gestione di musei, archivi e biblioteche, i servizi didattici e di formazione, la gestione di teatri, corsi ed eventi culturali. Per evitare incertezze su quali attività rientrano nella sospensione quali restano fuori si possono prendere in considerazione i codici ATECO

⁴ "I beneficiari del riparto del contributo hanno l'obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l'utilizzo delle somme percepite

espressamente indicati dall'Agenzia delle entrate, nella Risoluzione n. 12/2020 uscita nei giorni scorsi. Per le organizzazioni che non fanno parte di questa casistica potrebbe essere comunque valutata l'applicazione dell'ipotesi di sospensione del successivo art. 62 del decreto, a condizione però che si tratti di soggetti titolari di partita Iva e che il volume di entrate sia inferiore a 2 milioni di euro.

Ci si chiede cosa accada invece ai tanti enti che non hanno la partita Iva e nemmeno svolgono un'attività espressamente tutelata dal decreto Cura Italia all'art. 61. Tali enti, seppur operanti in settori di interesse generale, non sembrerebbero essere presi in considerazione da questo decreto emergenziale ai fini della proroga dei versamenti. È prevedibile sin da ora che le conseguenze di quest'epidemia avranno una portata che non conosce precedenti e, al fine di poter fornire una rete assistenziale sufficientemente solida, sarebbe opportuno un intervento legislativo anche su questo punto.

La sospensione prevista all'articolo 62 sospende adempimenti tributari che hanno scadenza nel periodo compreso fra l'8 marzo e il 31 maggio 2020 e che slittano al 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. La disposizione riguarda questa volta tutti, enti e società, senza alcuna distinzione e senza alcun limite di entrate. Tra gli adempimenti che rientrano nel periodo di sospensione anche la trasmissione del modello EAS con scadenza il 31 marzo che gli enti associativi devono presentare in caso di variazione dei dati già presentati. Resta ferma al 31 marzo invece la presentazione della Certificazione Unica da parte degli enti non profit.

f) Erogazioni liberali finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'art. 66 del decreto-legge Cura Italia prevede una disposizione *ad hoc* per le erogazioni liberali in denaro o natura finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Si tratta di una misura che si aggiunge – e non sostituisce – quelle già previste per le erogazioni liberali a favore degli ETS dal Codice del Terzo settore.

Per le erogazioni liberali, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, spetta una detrazione dall'imposta lorda ai fini dell'imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000 euro.

Per le erogazioni liberali effettuate dai soggetti titolari di reddito d'impresa, si applica l'articolo 27 della legge 13 maggio 1999, n.133, che prevede la deducibilità dal reddito d'impresa ai fini delle relative imposte delle erogazioni liberali in denaro effettuate – nel caso di interesse – per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica, per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti.

Ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono altresì deducibili nell'esercizio in cui avviene il versamento.

Per le erogazioni in natura, la valorizzazione è effettuata ai sensi di quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del D.M. 28 novembre 2019, che ha attuato quanto previsto dal Codice del Terzo settore.

g) Deroga all'incompatibilità fra lo status di volontario e lo status di lavoratore.

Il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 20 (Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19) ha introdotto, all'art. 6, una rilevante novità in tema di volontariato. La disposizione afferma che «per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, per il periodo della durata emergenziale, come stabilito dalla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non si applica il regime di incompatibilità di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».

L'art. 17, comma 5 è la norma del Codice del Terzo settore che sancisce l'incompatibilità assoluta fra la qualità di volontario e «qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria». Pertanto, fino al termine dell'emergenza (attualmente prevista al 31 luglio 2020, salvo proroghe) sarà possibile per gli enti del Terzo settore stipulare contratti di lavoro con i propri volontari (che mantengono la qualifica di volontari) o, per altro verso, che lavoratori svolgano attività di volontariato nell'ente presso il quale lavorano."

h) Disposizioni in materia di centri diurni e semiresidenziali (art. 47 e 48)

Sono sospese su tutto il territorio nazionale fino al 3 aprile 2020 l'attività dei centri semiresidenziali a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e socio-sanitario per persone con disabilità.

Nello specifico, l'art.47 afferma che le aziende sanitarie locali possono comunque, in accordo con gli enti gestori dei centri diurni socio-sanitari e sanitari, attivare interventi non differibili in favore delle persone con disabilità ad alta necessità di sostegno sanitario, nel caso in cui la tipologia delle prestazioni e l'organizzazione delle strutture stesse consenta il rispetto delle previste misure di contenimento.

L'art.48 del decreto detta invece disposizioni per garantire i servizi sociali in questo periodo di emergenza, in cui sono sospesi i servizi educativi e scolastici e in cui possono essere sospese anche le attività socio-sanitarie e socioassistenziali nei centri diurni per anziani e per persone con disabilità. In particolare, la disposizione prescrive alle pubbliche amministrazioni di fornire, attraverso il personale disponibile già impiegato in tali servizi e dipendente da soggetti privati che operano in convenzione, prestazioni in forme individuali domiciliari o a distanza o resi nel rispetto delle direttive sanitarie negli stessi luoghi ove si svolgono normalmente i servizi senza ricreare aggregazione. Tali servizi si possono svolgere secondo priorità individuate dall'amministrazione competente o tramite coprogettazioni con gli enti gestori. Le pubbliche amministrazioni sono inoltre autorizzate al pagamento dei gestori privati dei suddetti servizi per il periodo della sospensione, sulla base di quanto iscritto nel bilancio preventivo.

i) Riunioni degli organi collegiali. Assemblee dei soci.

Ai sensi dell'art. 73, fino alla data di cessazione dello Stato di Emergenza, che può essere revocato solo dal Consiglio dei Ministri, tutte le Associazioni che non avessero già provveduto nello Statuto a prevedere, o a non vietare, le videoconferenze, possono utilizzarle.

I partecipanti devono essere identificati con certezza (quindi si deve vedere il viso delle persone via video) e le sedute devono essere pubblicizzate correttamente, cioè i partecipanti devono sapere che c'è la riunione.

Questo dovrebbe anche valere per le Assemblee dei Soci, ma questo obbligo di poter vedere le persone identificandole pone un limite tecnologico non indifferente

Con l'inserimento, in sede di conversione in legge, del comma 8-bis all'art. 106 del decreto, si estende anche alle associazioni e fondazioni, la possibilità di un ricorso più ampio ai mezzi di telecomunicazione per lo svolgimento delle assemblee, anche in deroga alle disposizioni statutarie. Quindi, è possibile prevedere che il voto venga espresso in via elettronica o per corrispondenza; che l'intervento all'assemblea avvenga mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenze, ecc.); che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio di voto. Ai sensi dell'art. 73 del Decreto è prevista la possibilità delle assemblee in videoconferenza per le associazioni private anche non riconosciute e le fondazioni che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

In particolare, in deroga agli articoli 2364 e 2478 bis cod. civ. il termine per lo svolgimento della assemblea ordinaria convocata entro il periodo di vigenza della emergenza da Coronavirus è prolungato a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Se appare pacifica questa proroga per le società del libro quinto del codice civile, anche se con divieto di scopo di lucro (vedi imprese sociali e società e cooperative sportive dilettantistiche), ci troviamo di fronte, per gli enti non profit non appartenenti al terzo settore, a due norme in apparente contrasto. Il nuovo comma 3 ter dell'articolo 35, che consente lo svolgimento dell'assemblea entro il 31 ottobre 2020 e questo nuovo comma 8 bis dell' che, in combinato disposto con il comma 1 del medesimo articolo sembra limitare questa proroga al 31 luglio prossimo.

Il comma 2 prevede la possibilità di svolgimento delle assemblee anche solo mediante "mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto". Il successivo comma consente che l'espressione del voto possa avvenire anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto. Il tutto anche in deroga alle eventuali diverse previsioni statutarie. Si apre, pertanto, per tutte le associazioni la possibilità di svolgere le assemblee a distanza.

L' art. 106 del decreto-legge 18/2020 ha stabilito che con l'avviso di convocazione delle assemblee indette sino al 31 luglio, gli Enti del Terzo Settore possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie,

l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Questa disposizione, che molti commentatori comunque consideravano estendibile alle assemblee di qualunque ente non commerciale che doveva approvare il bilancio, è ora stata estesa esplicitamente alla pluralità delle associazioni. È stato infatti aggiunto un comma 8 bis, che prevede che anche per gli Enti del Terzo Settore, le fondazioni e le associazioni in genere, le assemblee e le relative votazioni possano svolgersi nei modi suddetti. Dunque alle associazioni è fatto salva la possibilità di tenere assemblee in tele/video conferenza anche con presenza disgiunta del presidente e del segretario. Quindi per la prossima assemblea non sarà necessaria la presenza fisica dei partecipanti⁵

⁵ Articolo 106. (Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti)

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l'assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. 1. Identico. Art. 106. Art. 105. Atti Parlamentari — 286 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2463

2. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

3. Con l'avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l'assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, del codice civile, senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio. 3. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l'espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.

5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle 5. Identico. Art. 106. Atti Parlamentari — 287 — Camera dei Deputati XVIII LEGISLATURA A.C. 2463 società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

6. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all'articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all'art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all'articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime banche, società e mutue possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l'articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all'art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell'assemblea.

MISURE GENERALI PER ARGINARE IL CONTAGIO

L'emergenza è stata gestita di volta in volta con una serie di Decreti della Presidenza del Consiglio che vanno a integrarsi l'uno con l'altro. L'ultimo in vigore è stato emanato l'11 marzo 2020. Riportiamo per chiarezza espositiva anche gli altri.

24 aprile 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in cui si definisce la Fase 2

10 aprile 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (limitazioni prorogate al 3 maggio 2020).

08 aprile 2020

Decreto Legge n. 22 con oggetto: "Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico"

01 aprile 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

22 marzo 2020 - validità fino al 3 aprile 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

Alle precedenti indicazioni si aggiunge la chiusura delle attività produttive non essenziali o strategiche. Aperti alimentari, farmacie, negozi di generi di prima necessità e i servizi essenziali.

20 marzo 2020

Ordinanza del Ministero della Salute

Ulteriori restrizioni tra cui il divieto di accesso ai parchi e alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici, e di svolgimento delle attività ludiche e ricreative all'aperto.

11 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – validità fino al 25 marzo 2020.

Aggiunge alle misure prese in precedenza la chiusura delle attività commerciali al dettaglio (fatta eccezione per quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità), dei servizi di ristorazione e alla persona.

Circolare del ministero dell'Interno ai prefetti n. 15350 del 12 marzo 2020 ai Prefetti. In riferimento allo stesso decreto, il Ministero dell'Interno ha emesso le indicazioni operative sulle misure più stringenti.

Articolo di approfondimento: Stop delle attività: le nuove misure contro il coronavirus

9 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio – validità fino al 3 aprile 2020.

Denominato "lo resto a casa", estende a tutta l'Italia le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio del 8 marzo 2020 (Ulteriori misure di contrasto al Coronavirus).

Articolo di approfondimento: Italia zona protetta contro il coronavirus: ecco le nuove disposizioni

7. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza della epidemia da COVID-19. 7. Identico.

8. Per le società a controllo pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell'ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 8. Identico.

8-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all'articolo 104, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

8 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – validità fino al 3 aprile 2020.

Istituzione delle zone rosse nella Regione Lombardia e nelle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbanco-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia. Indicazioni di sospensione attività su tutto il territorio nazionale.

Direttiva del ministero dell'Interno ai prefetti n. 14606 del 08/03/2020. In riferimento allo stesso decreto, il testo contiene le indicazioni per l'attuazione dei controlli nelle "aree a contenimento rafforzato".

Articolo di approfondimento: Contenimento del Coronavirus, nuove disposizioni anche per il terzo settore.

4 marzo 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – validità fino al 15 marzo

Tra le misure c'è la chiusura delle scuole e la sospensione i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità.

Si aggiunge il testo coordinato del Decreto-legge del 23 febbraio n. 6 con la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13.

25 febbraio 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri – validità fino all'1 marzo

Tra le tante indicazioni, provvedimenti restrittivi per le Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte, sospensione di alcune attività in tutto il territorio nazionale.

23 febbraio 2020

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Misure per Lombardia e Veneto e indicazioni per tutto il territorio nazionale.

MISURE DI POTENZIAMENTO AL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE

14 aprile 2020

Comunicato stampa del Mise sul Decreto liquidità del Mise: online il modulo per richiedere la garanzia fino a 25 mila euro

13 aprile 2020

Circolare 9/E dell'Agenzia delle Entrate di sospensione di versamenti tributari

10 aprile 2020

Inail: "Infezioni sul lavoro da Coronavirus: pubblicate Faq sulla certificazione medica e sulla tutela dell'Inailnail"

Comunicato di Anac su solidarietà alimentare e indicazioni circa i rapporti tra Comuni e ETS

08 aprile 2020

Decreto legge 8 aprile 2020, n. 238 aprile 2020, n. 23 con oggetto: Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

07 aprile 2020

Determina della Regione Lazio sui contributi per gli enti di terzo settore impegnati nel contrasto adl Covid-19

06 aprile 2020

Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze di concerto con il ministro delle Politiche giovanili e dello sport con le indicazioni circa l'indennità per i collaboratori sportivi

03 aprile 2020

Circolare n.13 dell'Inail con le indicazioni sulle prestazioni garantite in caso di contagio

30 marzo 2020

Nota di indirizzo di Anci sull'attuazione delle misure urgenti di solidarietà alimentare (buoni spesa)

28 marzo 2020

DPCM con oggetto: Criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale 2020

28 marzo 2020

Circolare Inps con oggetto: Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, relativo alle misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga

20 marzo 2020

Accordo della Regione Puglia con le parti sociali per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga, anche agli enti del terzo settore

18 marzo 2020

Accordo della Regione Toscana con le parti sociali per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga, anche agli enti del terzo settore

17 marzo 2020

DL 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (ridefinito decreto "Cura Italia").

17 marzo 2020

Accordo quadro tra la Regione Lazio e le Parti Sociali regionali a norma dell'art. 22 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 Criteri di utilizzo della Cassa Integrazione in deroga

14 marzo 2020

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro tra Governo, sindacati e imprese.

12 marzo 2020

Circolare n. 38 dell'Inail con oggetto "Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, relativo alle misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19; norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale, assegno ordinario, cassa integrazione in deroga e indennità lavoratori autonomi".

09 marzo 2020

Decreto legge n. 9 con oggetto "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19"

2 marzo 2020

Decreto legge n. 9 "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

PROGETTI NAZIONALI E LOCALI FINANZIATI DAL MINISTERO

11 marzo 2020

Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto: Articolo 72, comma 1 del d.lgs n.117/2017. Avvisi nn.1/2017 e 1/2018. Sospensione dei termini delle azioni progettuali riguardanti i progetti di rilevanza nazionale a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

28 febbraio 2020

Nota del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto: Articoli 72 e 73 del d.lgs n.117/2017 e s.m.i. Accordi di programma 2017 e 2018. Sospensione dei termini di efficacia e di esecuzione degli accordi di programma a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

04 aprile 2020

Circolare del Dipartimento di Servizio civile sulla riattivazione dei progetti di servizio civile universale sospesi

29 aprile 2020

Comunicato del Dipartimento del Servizio civile di proroga della scadenza per la presentazione dei programmi d'intervento

30 marzo 2020

Comunicazione agli enti: nuova proroga del termine per la presentazione dei programmi d'intervento di servizio civile universale per l'anno 2020 - Scadenza: 29/05/2020

10 marzo 2020

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all'impiego degli operatori volontari nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si decide la sospensione dei progetti di servizio civile universale.

8 marzo 2020

Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale recante indicazioni agli enti di servizio civile in relazione all'impiego degli operatori volontari nell'ambito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Aggiornamento 8 marzo 2020

PROTEZIONE CIVILE

29 marzo 2020

Ordinanza n. 658 della Protezione Civile con oggetto: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Stanziate 400milioni di euro per misure urgenti di solidarietà alimentare

25 marzo 2020

Ordinanza del Capo di Dipartimento della Protezione civile n. 655 con oggetto: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

20 marzo 2020

Comunicato stampa del Dipartimento della Protezione civile che riporta indicazioni per le attività di volontariato degli enti di protezione civile e per i Comuni per il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato provinciali o regionali, nonché informazioni circa la messa a disposizione di DPI.

VOLONTARIATO

10 aprile 2020

Linee guida per le attività del volontariato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 della Regione Veneto

28 marzo 2020

Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto: Art. 76 del D.lgs n. n. 117/2017 e s.m.i. e D.M. 16 novembre 2017. Contributi per l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali. Annualità 2019. Sospensione dei termini del procedimento amministrativo ex articolo 103, comma 1 del D.L. 17 marzo 2020, n.18.

25 marzo 2020

Linee guida per le attività del volontariato nell'ambito dell'emergenza epidemiologica Covid-19 della Regione Emilia Romagna.

25 marzo 2020

Ordinanza della Regione Marche sulla mobilità dei volontari.

22 marzo 2020

Comunicazione della Regione Emilia Romagna con oggetto: Emergenza COVID-19. Attestazione.

21 marzo 2020

Ordinanza della Regione Puglia con oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. - Indicazioni sulle modalità di spostamento nell'ambito del territorio regionale per attività di volontariato.

20 marzo 2020

Ordinanza della Regione Lazio con oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica - Indicazioni sulle attività e mobilità dei volontari.

12 marzo 2020

Ordinanza della Regione Campania con oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19

SERVIZI SOCIALI

18 aprile 2020

Circolare del Ministero della Salute con oggetto: Indicazioni ad interim per la prevenzione ed il controllo dell'infezione da SARSCOV-2 in strutture residenziali e sociosanitarie

06 aprile 2020

Determina della Regione Lazio di riprogettazione dei servizi sociali in attuazione dell'art 48 del dl 18/2020

03 marzo 2020

Circolare del Ministero della Salute con oggetto "Pandemia di COVID-19 Aggiornamento delle indicazioni sui test diagnostici e sui criteri da adottare nella determinazione delle priorità . Aggiornamento delle indicazioni relative alla diagnosi di laboratorio" in cui si dà priorità anche alle RSA e alle comunità chiuse

31 marzo 2020

Determina del Comune di Milano relativa alla “Approvazione della co-progettazione per la rimodulazione del sistema dei servizi sociali afferenti le attività diurne socioassistenziali e/o sociosanitarie per persone con disabilità (Centri Diurni Disabili, Centri Socio Educativi, Servizi di Formazione all’Autonomia, Centri di Aggregazione Disabili), ai sensi dell’articolo 48 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ed autorizzazione alle conseguenti modifiche ai Patti/Convenzioni vigenti”.

27 marzo 2020

Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con oggetto: Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus

Fornisce indicazioni su reddito di cittadinanza, continuità dei servizi, indicazioni circa ambiti di attività particolarmente critici, operatori sociali, risorse.

25 marzo 2020

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico con oggetto: Modifica dell’elenco dei codici di cui all’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020

13 marzo 2020

Deliberazione della giunta della Regione Piemonte con oggetto: D.P.C.M. 10 marzo 2020. Indicazioni di dettaglio per i servizi sociali durante l’emergenza del virus COVID-19

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

10 marzo 2020

Lettera dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con oggetto: Proroghe extra-contrattuali per cause di forza maggiore – Emergenza epidemiologica da Covid-19